

Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Uso della lingua tedesca da parte di soggetti privati)

1. Nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella tedesca.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2019